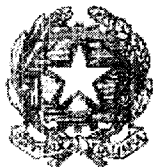


25 AGO 2020

AULA 'B'



17701/20

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23426/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 17701

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente - Ud. 03/02/2020
Dott. ENRICA D'ANTONIO	- Consigliere - PU
Dott. PAOLA GHINCY	- Consigliere -
Dott. ROSSANA MANCINO	- Consigliere -
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23426-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende;

2020

425

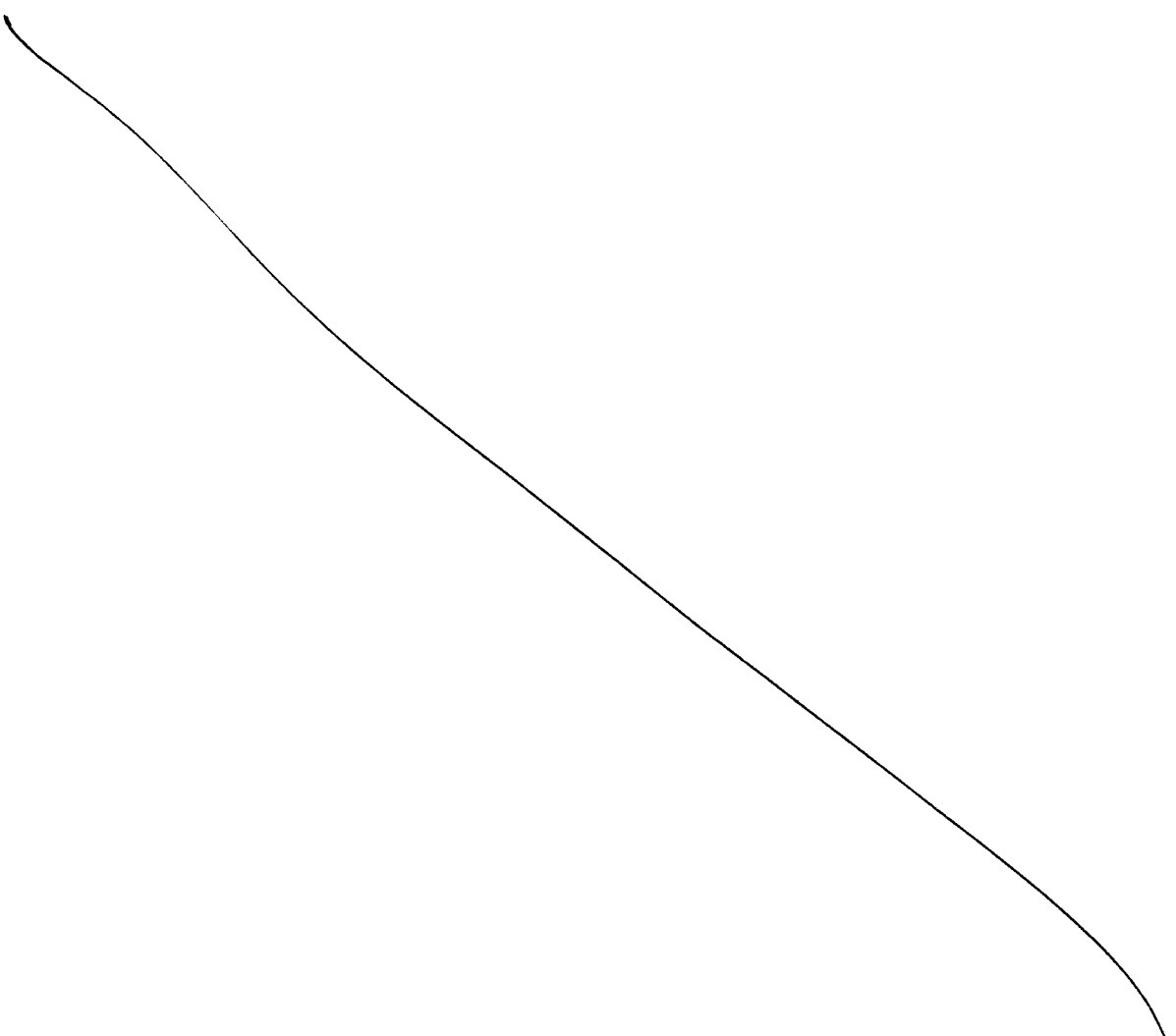
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 398/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 15/04/2014 R.G.N. 138/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega scritta
Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega
scritta Avvocato (omissis) .





FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 15.4.2014, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'avv. (omissis) volta alla condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a corrispondergli l'indennità di cui all'art. 70, d.lgs. n. 151/2001, in dipendenza della nascita della figlia.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, a seguito del rigetto da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della disposizione citata, nella parte in cui non prevede il diritto del padre, libero professionista iscritto alla Cassa, di godere dell'indennità in alternativa alla madre, non vi fosse spazio alcuno per predicare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, nemmeno considerando le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nel testo consolidato a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e che non ricorressero neppure i presupposti processuali e sostanziali per dar corso alla questione pregiudiziale d'interpretazione degli artt. 23 e 33 della Carta.

Avverso tali statuizioni l'avv. (omissis) ha ricorso per cassazione, deducendo un unico e articolato motivo di censura. La Cassa Forense ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 6 TUE e degli artt. 2, 3, 23 e 33 CDFUE, per non avere la Corte di merito ritenuto che, ponendosi la disposizione dell'art. 70, d.lgs. n. 151/2001, in contrasto sia con il divieto di discriminazione che con l'obiettivo di



promozione della solidarietà, di cui agli artt. 2 e 3 CDFUE, nonché con il diritto ad un congedo parentale retribuito dopo la nascita di un figlio, di cui ai successivi artt. 23 e 33 CDFUE, l'immediata e incondizionata precettività di questi ultimi imponesse la disapplicazione della norma interna con essi contrastante, anche in relazione a quanto disposto dalle direttive 2010/18/CE, in materia di congedi parentali, e 92/85/CE, in materia di sicurezza delle lavoratrici gestanti. Il motivo è infondato.

Decidendo controversia analoga, promossa dall'odierno ricorrente in occasione della nascita di altro figlio, questa Corte, con la sentenza n. 11129 del 2016, ha avuto infatti modo di chiarire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che le prescrizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea acquistano rilievo precettivo davanti al giudice nazionale solo allorché ci si trovi in presenza di una normativa nazionale che rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, dal momento che è l'applicabilità del diritto dell'Unione ad implicare quella delle prescrizioni concernenti i diritti fondamentali garantiti dalla Carta (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 23272 del 2018); e poiché, nel caso di specie, non trova applicazione la direttiva 2010/18/CE, concernendo essa la diversa materia dei congedi parentali, né possono logicamente aver rilievo gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in data 20.10.2010 in sede di revisione della direttiva n. 92/85/CEE, trattandosi, indipendentemente dal loro contenuto, di disposizioni successive all'evento in relazione al quale è stata chiesta la tutela giudiziale (la data



di nascita della figlia dell'odierno ricorrente risale al 5.11.2007 e la domanda alla Cassa odierna resistente è stata proposta in data 18.1.2008), deve escludersi che l'odierna fattispecie ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, con conseguente irrilevanza delle doglianze riferite alle prescrizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali: argomentare il contrario equivarrebbe infatti a violare il principio contenuto nell'art. 51, paragrafo 2, della Carta stessa, secondo il quale le sue disposizioni non estendono «l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione», né introducono «competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione», né modificano «le competenze e i compiti definiti nei trattati».

Dovendo conseguentemente reputarsi inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ribadita da parte ricorrente nel corso della discussione orale, il ricorso va senz'altro rigettato, sussistendo anche in questo caso i medesimi motivi di opportunità già scrutinati da Cass. n. 11129 del 2016, cit., ai fini della compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il



versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.2.2020.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Luigi Cavallaro

IL PRESIDENTE

Antonio Manna

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLI

II. Funzionario Giudiziario

Depositato in Cancelleria
25 AGO 2020



oggi,

I Funzionario Giudiziario

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLI